

A tutti i clienti

- Loro sedi -

Roma, 24.09.2018

Circolare

Oggetto: Modelli F24 con compensazioni

Gentili clienti, con la presente Circolare, Vi informiamo di un'importante novità inerente i pagamenti di modelli F24 nei quali siano presenti "compensazioni" di tributi a credito.

Più precisamente, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti, la Legge 205/2017 (introducendo l'art. 37, c. 49-ter del D.L. 223/2006), ha previsto che **l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni per verificare la sussistenza di eventuali profili di rischio.**

Mediante un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (del 28.8.2018; prot. 195385), è stata data attuazione al suddetto blocco preventivo delle compensazioni, **con decorrenza dal prossimo 29.10.2018**

In termini pratici, ciò significa che, quando un contribuente deve pagare un modello F24 in cui siano presenti dei tributi a credito in compensazione (da effettuarsi, quindi, obbligatoriamente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate, come ormai ben noto), l'Agenzia stessa può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione di detto pagamento.

In tal caso **la sospensione** della delega con compensazione, **che avviene comunque per l'intero importo contenuto nel modello F24**, viene comunicata al contribuente (che ha presentato il modello F24), il quale può fornire chiarimenti utili per la finalizzazione del pagamento; oppure procedere (sempre tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) all'annullamento della delega di pagamento.

Il pagamento dell'F24 verrà eseguito:

- in assenza di blocco (sospensione), con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione del modello;
- qualora, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato.

In caso contrario, *"la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati"*. Pertanto, se il modello F24 viene "respinto" (perché il credito è inesistente oppure non è utilizzabile, poiché non è ancora maturato), si renderà necessario ripetere il pagamento (escludendo il credito).

Se la ripetizione del pagamento sarà successiva alla scadenza prevista, per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni, occorrerà procedere mediante Ravvedimento.

Per la ragioni suddette, consigliamo, a titolo prudenziale, di evitare di effettuare pagamenti con compensazione a ridosso del termine di scadenza, specie quando potrebbero esserci profili di rischio.

Cogliamo, infine, l'occasione per ricordare che è vietata la compensazione ai contribuenti IVA che hanno debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, che siano relativi ad imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA), interessi ed accessori. Divieto che, quindi, non opera in caso di iscrizioni a ruolo relative a:

- ➔ contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
- ➔ premi INAIL;
- ➔ tributi locali (IMU, TARES);

→ sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

Per completezza di informazione, comunichiamo che l'Agenzia selezionerà eventuali modelli F24 a cui applicare la procedura di sospensione, utilizzando criteri riferiti:

- alla tipologia dei debiti pagati
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza.

A disposizione per ogni ulteriore delucidazione, porgiamo cordiali saluti.

A. Miggiano
